



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 - Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec: polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 18/2025	O G G E T T O	Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale divieto di sosta in Via MARICONTI (area di sosta), dalle ore 8.00 del giorno 31.03.2025 alle ore 21.00 del 04.04.2025 con rimozione forzata, per lavori di realizzazione infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.
Data 28/03/2025		
Prot. 2690		

C_F434 - - 1 - 2025-03-28 - 0002690

II SINDACO

- **VISTA** la richiesta pervenuta in data 28.03.2025 Prot. 2685 da parte HQ Engineering Italia, con la quale viene richiesta la chiusura degli stalli del parcheggio in via Mariconti, 3-1, per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici da parte di ConsorzioHQ;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 13.12.2024 avente ad oggetto "approvazione protocollo d'intesa per fornitura, installazione e gestione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici" ed il relativo protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Monte Cremasco e Be Charge Srl;
- **VISTA** l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nr. 17/2025 del 28/03/2025;
- **CONSIDERATO** che l'occupazione degli stalli di sosta da parte dei veicoli crea impedimento nell'esecuzione di quanto sopra indicato;
- **VISTO** gli articoli 5,6,7 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni;
- **VISTO** gli artt. 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione dello stesso codice approvato con D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992;
- **VISTO** gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **RITENUTO** che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare opportuni provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per gli utenti della strada;

ORDINA

Il seguente provvedimento, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali da posizionarsi almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore del divieto stesso:

In VIA MARICONTI (AREA DI SOSTA) la sosta è vietata dalle ore 8.00 del giorno 31.03.2025 alle ore 21.00 del 04.04.2025 CON RIMOZIONE FORZATA, per lavori di realizzazione infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici;

Si chiede all' impresa esecutrice, l'apposizione di idonea segnaletica in loco ai sensi del decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002.

Si dispone inoltre di garantire il transito di mezzi di soccorso in urgenza eventuale.

In caso di condizioni meteo avverse la presente si intende tacitamente prorogata a condizione vengano messe in atto le segnaletiche previste entro le 48 ore dall'effettuazione dei lavori.

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- HQEngineering per conto di Be Charge S.R.L. hqmobility@legalmail.it; jeffrey.matanguihan@hqe.it
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizialocale.montecremasco@pec.it;
- Stazione Carabinieri di Pandino tcr20488@pec.carabinieri.it
- Ufficio Tecnico Comunale: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it

Dalla Residenza Municipale lì, 28/03/2025



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

C_F434 - - 1 - 2025-03-28 - 0002690